

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 107 del 26.4.2008.

---

**Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Marcuccio/Commissione**

(Causa T-9/09 P) (<sup>1</sup>)

**«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile — Domanda di restituzione di beni personali — Notifica della decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa da quella del reclamo — Ricorso tardivo — Mancata risposta a un capo della domanda presentato in primo grado»**

(2011/C 13/45)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

**Oggetto**

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

**Dispositivo**

- 1) L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui ha omesso di statuire sulla domanda di declaratoria di inesistenza della decisione impugnata in primo grado.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) Il ricorso, nella parte in cui era inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa, è respinto.
- 4) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla menzionata ordinanza Marcuccio/Commissione saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest'ultima.

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 7.3.2009.

---

**Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10)**

(Causa T-137/09) (<sup>1</sup>)

**«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R10 — Marchio nazionale denominativo R10 non registrato — Cessione del marchio nazionale — Vizio di procedura»**

(2011/C 13/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aurelio Muñoz Molina (Petrer, Spagna)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DL Sports Marketing Ltda e il sig. Aurelio Muñoz Molina

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 6.6.2009.

---

**Sentenza del Tribunale 10 novembre 2010 — UAMI/Simões Dos Santos**

(Causa T-260/09 P) (<sup>1</sup>)

**«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Azzeramento e nuovo calcolo dei punti di merito accumulati — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Autorità di cosa giudicata — Fondamento giuridico — Irretroattività — Legittimo affidamento — Danno materiale — Perdita della possibilità di essere promosso — Danno morale»**

(2011/C 13/47)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: I. de Medrano Caballero, agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck)